

GALLI srl

FASCICOLO 1

**“Modello di Organizzazione, gestione e controllo”
Decreto Legislativo 8 giugno 2011 n. 231
e successive modificazioni e integrazioni**

di

GALLI srl

Parte Generale

GALLI srl

Approvazione dell'Amministratore Unico in data 23 settembre 2011

REVISIONI AL MOG. 231		
N° e data	DESCRIZIONE	Pagina
1 – 15/06/13	Revisione completa	tutte

INDICE

	INFORMATIVA GENERALE	Pag. 4
	DEFINIZIONI E TERMINI RICORRENTI	Pag. 6
1	PREMESSA Finalità e principi ispiratori Normativa di riferimento Le sanzioni previste	Pag. 8
2	ADOZIONE DEL MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO IN GALLI SRL	Pag. 21
3	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (MOG 231) Impostazione del MOG 231 Attività necessarie per il monitoraggio Rilevazione dei processi e mappatura dei rischi Impostazione della “competenza organizzativa” del modello Utilizzo e gestione risorse finanziarie Struttura del MOG 231 L’adozione del MOG in GALLI SRL Il Sistema dei Controlli Interni in GALLI SRL	Pag. 22
4	ORGANISMO DI VIGILANZA Individuazione dell’OdV Compiti dell’OdV L’operatività dell’OdV all’interno di GALLI SRL L’attività di reporting dell’OdV Flussi informativi Poteri di spesa	Pag. 28
5	IL CODICE ETICO	Pag. 31
6	IL SISTEMA DISCIPLINARE Sanzioni previste Sanzioni per i lavoratori dipendenti Sanzioni per i componenti Sanzioni per soggetti esterni	Pag. 32
7	IL PROCESSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	Pag. 33

Il Decreto Legislativo n. 231/01: Informativa Generale

Il D.Lgs. n. 231/2001 recante la “*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” è stato elaborato ed approvato dal legislatore italiano in seguito al recepimento di una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali adottati per responsabilizzare le persone giuridiche nell’ambito della lotta alla criminalità economica (ad es. Convenzione sulla tutela finanziaria delle comunità europee, Bruxelles, 26 luglio 1995; Convenzione sulla lotta contro la corruzione dei funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea, Bruxelles, 26 maggio 1997; Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, Parigi 17 dicembre 1997).

Il Decreto in parola, pertanto, ha una rilevante portata innovatrice, introducendo nuove responsabilità per gli Enti a fronte dei comportamenti tenuti dal proprio personale¹, anche in posizione apicale, in alcuni profili dell’operatività e della gestione societaria.

La normativa si pone l’obiettivo di censurare, in ambito penale – ma con sanzioni a carattere amministrativo (revoche di autorizzazioni, divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ecc.) o pecuniario - alcune fattispecie di reato quali, a titolo esemplificativo:

- reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento a truffa e frode nei confronti dello Stato (aventi ad oggetto ad es. fondi pubblici) e in generale agli atti di corruzione, concussione ecc.
- reati societari, con particolare riferimento a reati in ambito finanziario, alla redazione dei bilanci, alle comunicazioni sociali ecc.

Presupposto per l’assoggettabilità dell’Ente alle sanzioni è la compresenza di due elementi: l’accertamento del comportamento doloso da parte della persona fisica (autore del reato) e il nesso tra tale comportamento e un vantaggio per l’Ente. Le sanzioni hanno un carattere afflittivo rilevante non solo sotto il profilo pecuniario (sanzione massima applicabile pari a oltre 1.500.000,00 Euro), ma soprattutto sotto quello amministrativo: la revoca di autorizzazioni ad operare, ad esempio, può significare la chiusura di rami di attività se non della società stessa.

Al contempo l’ente (società individuali o societarie) va esente dalla responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 se adotta volontariamente un modello organizzativo di prevenzione e controllo.

L’adozione di un siffatto modello presuppone lo sviluppo di un iter procedurale e di progetto che preveda:

¹ Con tale espressione, nel presente documento, si intendono sia i dipendenti/collaboratori sia i consulenti.

GALLI srl

- l'analisi dei "processi sensibili" nelle quali l'operatività corrente presenta rischiosità particolari (ad es. gestione di agevolazioni pubbliche, partecipazione a gare e appalti pubblici, contatti in generale con la P.A., ecc.);
- l'adozione di particolari modalità operative o l'effettuazione di controlli in queste aree;
- l'adozione di un Codice Etico che guidi il comportamento degli operatori;
- l'istituzione di un regime sanzionatorio, per i dipendenti a carattere disciplinare, per mancata osservanza delle regole di comportamento dettate (Codice Etico, normativa interna ecc.);
- l'istituzione di uno specifico Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- l'informazione e gli interventi formativi aventi ad oggetto norme, comportamenti, sanzioni e controlli adottati a fronte dei diversi rischi di reato.

DEFINIZIONI E TERMINI RICORRENTI

Aree Sensibili o a rischio

Le aree di attività aziendale ove è maggiormente presente il rischio di commissione di uno dei reati previsti nel D.Lgs 231/01 e successive integrazioni.

Ente pubblico

Soggetto giuridico attraverso cui la Pubblica Amministrazione esplica l'attività amministrativa.

GALLI SRL

GALLI SRL avente ad oggetto sociale la raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento, selezione, commercio di rifiuti di qualsiasi tipo, natura e provenienza, classificati secondo l'origine in rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Consulenti

I soggetti che agiscono in nome e/o per conto della GALLI SRL. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.

Dipendenti/Collaboratori

I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato anche atipico con GALLI SRL.

Decreto Legislativo D.Lgs n. 231/01

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni.

Linee Guida

Le Linee guida Confindustria e delle altre associazioni di categoria di riferimento per la costruzione di

modelli di organizzazione, gestione e controllo.

MOG 231

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/01 adottato da GALLI SRL

Organismo di Vigilanza

L'Organismo al quale GALLI SRL ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 lett. b del Decreto. Denominato anche per brevità Organismo o OdV

P.A.

La Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio) come definiti nel Codice Etico.

Partners

Le controparti contrattuali di GALLI SRL quali ad esempio fornitori, siano essi persone fisiche o giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattuale regolata, destinati a cooperare con la società nell'ambito delle attività svolte e dei servizi erogati.

Reati

Le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs 231/01, anche a seguito di

*successive modificazioni ed
integrazioni.*

1. PREMESSA

1.1. Finalità e principi ispiratori

Con l'emanazione del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'ente medesimo, ovvero da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.

Affinché l'Ente possa essere dichiarato responsabile occorre che il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che costituisca espressione della politica aziendale ovvero quanto meno derivi da una "colpa di organizzazione", intesa come mancata adozione di presidi necessari ad evitare che il reato sia commesso.

Al fine di valorizzare la funzione preventiva del sistema introdotto, il legislatore prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente nel caso in cui questo abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo (in seguito MOG 231) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 6 del Decreto introduce, infatti, una particolare forma di esonero della responsabilità in argomento qualora l'Ente dimostri:

- a. di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo Organo Dirigente, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG 231 nonché di curarne l'aggiornamento (Organismo di Vigilanza);
- c. che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto MOG 231;
- d. che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

I modelli organizzativi, come si legge nel decreto, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. La Confindustria ha predisposto un documento espressamente riferito al settore industriale, al quale si fa riferimento.

Si illustra, quindi, il MOG 231 adottato da GALLI SRL per prevenire la commissione delle tipologie di reato previste dal D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Il MOG 231 ha lo scopo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione di alcune specifiche tipologie di reato da parte di soggetti:

- **apicali** che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), dei soggetti che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo della

GALLI srl

società (art. 5, comma 1, lett. a, D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – di seguito per brevità “Decreto”)

- **sottoposti** alla direzione o alla vigilanza di uno dei “soggetti apicali” (art. 5, comma 1, lett. b, del Decreto).

Punti qualificanti del MOG 231 sono:

- a) l’esercizio di funzioni e di poteri di rappresentanza coerenti con le responsabilità attribuite;
- b) l’applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
- c) la mappatura delle attività a rischio della società, ossia quelle attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto e sue integrazioni e modifiche;
- d) l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza (in seguito OdV) di specifici compiti sul funzionamento e l’osservanza del MOG 231 e suo aggiornamento, nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- e) la verifica dei comportamenti aziendali e della documentazione per ogni operazione rilevante;
- f) l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure illustrate o citate nel modello;
- g) la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure.

L’individuazione delle “aree di attività sensibili o a rischio” e la loro conseguente proceduralizzazione, consente di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di **GALLI SRL**, la piena consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dalla Società;
- effettuare un costante monitoraggio delle attività a rischio finalizzato alla prevenzione dei reati.

In funzione di quanto precede GALLI SRL ha effettuato, attraverso l’individuazione delle attività a rischio presenti nella propria operatività, un esame accurato all’interno dei processi interessati per valutare se l’insieme delle regole di cui dispone sia coerente e funzionale, oltre che alle finalità per cui è stato creato, anche a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

1.2 La società

GALLI SRL costituita nel 2003 è un’azienda privata a responsabilità limitata con un socio maggioritario. L’oggetto sociale primario è la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, lo smaltimento, la selezione, il commercio, il recupero ed ogni altro tipo di attività nelle varie fasi di smaltimento dei rifiuti di qualsiasi tipo, natura e provenienza, classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e speciali e secondo le caratteristiche in rifiuti pericolosi e non, come previsto dalle vigneti normative di legge.

La società risulta in possesso di certificazioni di qualità ambientale, quali:

- n. IT227510 emesso dall’organismo di certificazione BUREAU VERITAS ITALIA SPA – schema di accreditamento SGA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE – settori certificati SERVIZI PUBBLICI;

- n. 191888 emesso dall'organismo di certificazione BUREAU VERITAS ITALIA SPA – schema di accreditamento SGQ CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE QUALITA' – settori certificati SERVIZI PUBBLICI.

1.2.1 Il sistema dei poteri e delle deleghe

A norma di Statuto, l' Amministratore Unico è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione determinandone i rispettivi poteri coerentemente con le diverse funzioni svolte, predeterminandone gli eventuali limiti e fissando altresì modalità e limiti per l'esercizio delle sub deleghe.

Pertanto, i principali processi decisionali ed attuativi, riguardanti le facoltà di autonomia gestionale, sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura.

1.2.2 Assetto organizzativo

L'assetto organizzativo, si articola nelle seguenti funzioni chiave:

- Rappresentante della Direzione (*)
- Direttore Generale (*)
- Responsabile Acquisti (*)
- Responsabile Commerciale (*)
- Responsabile Tecnico (*)
- Responsabile di Gestione del Sistema Qualità e Ambiente Integrati
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- Amministrazione
- Servizi Generali
- Commerciale
- Ricevimento Merci
- Addetti al piazzale

Le suddette posizioni contrassegnate (*), sono svolte ad interim dalla stessa persona individuata nella figura dell' Amministratore Unico.

La struttura organizzativa è stata definita secondo logiche finalizzate a presidiare al meglio alcuni fattori chiave nelle diverse aree:

- raggiungimento degli obiettivi di GALLI SRL,
- conformità alle normative di legge e di vigilanza,
- presidio e gestione delle diverse aree di rischio.

Nel sistema di gestione della sicurezza è presente un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, ai sensi dell'art. 30 comma 3 D.Lgs. 81/08.

La struttura organizzativa del sistema di gestione della sicurezza, prevede l'assegnazione di compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definito in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale di GALLI SRL, a partire dal Datore di Lavoro sino al singolo lavoratore. In particolare devono essere tenute in considerazione le seguenti figure: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, addetti al primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio.

Con l'adozione del MOG 231 GALLI SRL si propone di tutelare la reputazione aziendale e l'attitudine ad essere pubblicamente riconosciuta come impresa responsabile ed affidabile,

valori che sono sempre stati considerati determinanti del proprio successo e della promozione della propria immagine.

La decisione, accompagnata dall'emanazione di uno specifico Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che il MOG 231 possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di GALLI SRL, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

1.3. Normativa di riferimento

1.3.1 Il decreto legislativo 231/01 e la normativa di riferimento

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo numero 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che recepisce una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali finalizzati alla responsabilizzazione della persona giuridica (Ente), individuando in tale intervento un presupposto necessario ed indefettibile per la lotta alla criminalità economica.

Il Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", prevede un nuovo tipo di responsabilità che il legislatore denomina "amministrativa", ma che ha forti analogie con la responsabilità penale non soltanto in quanto il suo accertamento avviene nell'ambito del processo penale, ma soprattutto in quanto essa è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato. L'Ente, infatti, potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il fatto non è imputabile ovvero non è stata individuata. Tale responsabilità va ad aggiungersi, quindi, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

I soggetti interessati dalle nuove disposizioni sono "*gli Enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica*". La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Presupposti affinché un Ente possa incorrere in tale responsabilità e siano di conseguenza ad esso imputabili le sanzioni previste, sono:

- a) che un soggetto che riveste posizione apicale² all'interno della sua struttura - ovvero un soggetto sottoposto alla sua direzione o vigilanza - abbia commesso uno dei reati previsti;
- b) che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- c) che il reato commesso costituisca espressione della politica aziendale ovvero quanto meno derivi da una "colpa di organizzazione"³.

² Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.

³ Per colpa di organizzazione il legislatore intende lo stato soggettivo imputabile all'Ente consistente nel non avere istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati.

Da ciò deriva che non è prefigurabile una responsabilità dell'Ente ove la persona fisica che ha commesso il reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi ovvero nell'ipotesi in cui all'ente non sia imputabile alcuna "colpa di organizzazione".

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il Decreto, nel suo testo originario, si riferisce ad una serie di reati che si sono progressivamente ampliati e possono attualmente compendiarsi nelle seguenti "famiglie" di reati:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)
- i reati informatici (art. 24 bis del Decreto)
- i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)
- i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto)
- i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis I del Decreto)
- i reati societari (art. 25 ter del Decreto)
- i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater I del Decreto)
- i delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto)
- abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto)
- omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto)
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto)
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto)
- i reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto)
- i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto)
- induzione indebita o dare o promettere utilità e corruzione tra privati (art. 25 comma 3 – art. 25 ter, comma 1, lett. s) bis)
- articolo 10 legge 16 marzo 2006 n. 146 reati transnazionali

Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)

Quanto alla tipologia di reati, di cui sopra, si applica la disciplina in esame, il Decreto, nel suo testo originario, si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato e di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)

Reati informatici (art 24 bis)

La legge 18 marzo 2008, n. 48 in materia di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica”, all’art. 7, prevede l’introduzione dell’articolo 24-bis, in materia di ‘Delitti informatici e trattamento illecito di dati’ nel novero dei reati previsti dal Decreto legislativo 231/01.

Tale previsione legislativa estende la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)

La legge del 15 luglio 2009, n. 94 che contiene “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*” con l’art. 2, comma 29, ha ulteriormente esteso il novero dei reati rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 prevedendo l’introduzione nello stesso dell’art. 24 *ter* in materia di “Delitti di criminalità organizzata”. La norma si riferisce in particolare, alle seguenti ipotesi delittuose:

- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone (art. 601 c.p.);

- associazione per delinquere finalizzata all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) e all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3 bis D.Lgs. n.286/1998), richiamati dall'art. 416, comma 6, c.p.;
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 bis c.p.)
- scambio elettorale politico-mafioso (art.416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., quali la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990);
- associazione per delinquere, fuori dai casi previsti dal comma 6 del medesimo art. 416 c.p.;
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)

Queste fattispecie delittuose sono state introdotte nel decreto legislativo 231/2001 (art. 25 bis) dall'art. 6 del D.Lgs. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 409/2001. Si tratta di reati di falsificazioni di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigrana (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati; contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis I)

L'art. 25 bis del decreto legislativo 231/2001 è stato poi modificato con l'introduzione, avvenuta con legge del 23 luglio 2009 n. 99, art.17, comma 7, lettera b), contenute *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*. La medesima disposizione di legge, all'art. 15, comma 7, lettera b), ha introdotto nel decreto legislativo 231/2001 l'art. bis 1 in materia di "delitti contro l'industria e il commercio".

Si tratta segnatamente delle seguenti fattispecie criminose:

- turbata liberalità dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.);

- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quater).

Reati societari (art. 25 ter)

Il D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha esteso il novero dei reati (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in giudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), introducendo nel decreto legislativo 231/2001 l'art. 25 ter.

Il D.lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, nell'ambito delle nuove disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, con l'art. 31, ha, poi, esteso il regime di responsabilità amministrativa dell'Ente introducendo nell'art. 25 ter la fattispecie di "*Omessa comunicazione del conflitto d'interesse*" in ipotesi di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c.

L'art. 34 del D. Lgs. 28 dicembre 2005 n. 262, ha inoltre abrogato l'art. 263 c.c. "falso in prospetto" e introducendo nuovamente il reato di "falso in prospetto" all'art. 173 bis del T.U.F.. L'art. 37 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ha, altresì, abrogato l'art. 2624 "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione", disciplinando il reato medesimo all'art. 27 D.Lgs. 39/2010.

Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)

L'art. 25 quater (introdotto dalla legge 14 gennaio 2003 n. 7) disciplina la responsabilità amministrativa dell'Ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. L'Ente è altresì responsabile in relazione ai delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo. Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale: 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies, 280, 280 bis, 289 bis e 302.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)

L'art. 25 quater 1, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7, art. 3, contempla la responsabilità amministrativa dell'Ente a seguito di commissione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sanzionate dall'art. 583 bis del c.p..

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)

La legge 11 agosto 2003 n. 228, ha introdotto l'art. 25 quinquies che disciplina le ipotesi in cui l'Ente può essere responsabile per i delitti contro la personalità individuale e prevede sanzioni pecuniarie ed interdittive. La norma si riferisce in particolare, alle seguenti ipotesi delittuose previste dal codice penale: art. 600, "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"; art. 601, "Tratta di persone"; art. 602, "Acquisto o alienazione di schiavi"; art. 600 bis, "Prostituzione minorile"; art. 600 ter, "Pornografia minorile"; art. 600 quater, "Detenzione di materiale pornografico"; art. 600 quinquies, "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile".

La legge 2 luglio 2010 n.108, art. 3 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, parzialmente modificando gli art. 600, 601 e 602 del codice penale. Vedi il testo dell'art. 3 legge 108/2010, al codice penale sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 600 il terzo comma è abrogato; b) all'art. 601 il secondo comma è abrogato; c) all'art. 602 il secondo comma è abrogato; d) dopo l'art. 602 bis è inserito l'art. 602 ter "circostanze aggravanti". La pena per i reati previsti dagli art. 600, 601 e 602 è aumentato da un terzo alla metà: 1) se la persona offesa è minore di anni diciotto; 2) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; 3) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli art. 600, 601 e 602, le pene previste sono aumentate da un terzo alla metà.*

Abusi di mercato (art. 25 sexies)

La legge 18 aprile 2005 n. 62 di recepimento di direttive comunitarie, prevede l'applicazione del D.lgs. 231/01 – introducendo l'art. 25 sexies – anche per le fattispecie disciplinate ora agli artt. 187 bis e ter del T.U.F. Detti articoli riguardano, rispettivamente, l'"Abuso di informazioni privilegiate" e la "Manipolazione del mercato". Con le medesime disposizioni è stato introdotto nel T.U.F. anche l'art. 170 bis "Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB" che integra specificatamente – con analoghe finalità - i casi previsti e sanzionati dall'art. 2638 c.c..

Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)

Con il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è stata regolamentata la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni colpose gravi o gravissime (art. 890 c.p.) e relative circostanze aggravanti (art. 583 c.p.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introducendo nel decreto legge 231/2001 l'art. 25 septies.

Si configurano i suddetti reati quando la morte o la lesione grave o gravissima siano stati causati, colposamente, dalla violazione della normativa volta a prevenire gli infortuni sul lavoro.

Non è sufficiente che venga rilevata un'omissione in tal senso, ma deve essere accertato che tale infrazione ha direttamente causato l'evento, che non si sarebbe verificato qualora la cautela richiesta dalla legge fosse stata posta in essere.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)

Con l'introduzione del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 di attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (III Direttiva Antiriciclaggio), la responsabilità degli enti viene estesa ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita richiamati nell'art. 25 octies, inizialmente previsti nel novero dei "reati transnazionali", come più oltre descritto⁴. Con il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 l'ordinamento legislativo nazionale ha dato attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (cd III Direttiva antiriciclaggio), recando, nel contempo, modifiche al Decreto Legislativo 231/2001 mediante l'introduzione dell'art. 25-octies inizialmente previsti nel novero dei "reati transnazionali", come di seguito descritto. Ne consegue che l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

1 Il Decreto Legislativo 231/07, all'art. 64, comma 1 sub f) abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale): per tale via costituirà reato presupposto il riciclaggio (e il reimpiego) tout court e non soltanto quello avente il carattere della transnazionalità ai sensi di quest'ultima normativa.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)

La legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15, comma 7, lettera c), che contiene "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", ha, poi, introdotto, nel decreto legislativo 231/2001, l'art. 25 novies rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". Si tratta dei delitti contenuti nella legge 22 aprile 1941 n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" agli art. 171, comma 1, lett. a bis) e comma 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)

La legge del 3 agosto 2009 n.116, art. 4 recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n.58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*", ha introdotto nel decreto legislativo 231/2001, l'art. 25 decies rendendo rilevante, ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'Ente, la

fattispecie di cui all'art. 377 bis c.p. il reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (*precedentemente l'art. 25 decies era stato catalogato come art. 25 novies*).

Reati ambientali (art. 25 undecies)

Con il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 è stato introdotto nel decreto legge 231/2001 l'art. 25 undecies in tema di reati ambientali, recependo la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE relativamente all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le relative violazioni.

Tale decreto legge, con riferimento all'art. 25 undecies, ha previsto nell'ambito della 231/2001, l'introduzione delle seguenti fattispecie di reato:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)
- reati in materia ambientale con riferimento: al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 per gli:
 - art. 137 scarichi di acque reflue industriali (commi 3, 5 e 13 primo periodo e commi 2,5 e 11 secondo periodo);
 - art.256 attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (comma 1 lettera a, comma 6 primo periodo, comma 1 lettera b, comma 3 primo periodo, comma 5 primo periodo, comma 3 secondo periodo) ;
 - art. 257 bonifica di siti (commi 1 e 2)
 - art. 258 violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (comma 4 secondo periodo);
 - art. 259 traffico illecito di rifiuti (comma 1)
 - art. 260 attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (commi 1 e 2);
 - art. 260 bis sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (commi 6 e 7 secondo e terzo periodo, commi 8 secondo periodo);
 - art. 279 le sanzioni (comma 5);
- reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, con riferimento alla Legge n. 150 del 7 febbraio 2002 per gli art. 1 commi 1,2 e 4 e art. 6 comma 4;
- misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, con riferimento alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 per l'art. 3 comma 6;
- reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni, con riferimento alla Legge n. 202 del 6 novembre 2007 per gli art. 8 commi 1,2 e 9 e art. 9 comma 1;

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)

La modifica del Testo Unico Immigrazione effettuata con il D.Lgs. 109/2012 entrata in vigore il 9 agosto 2012, prevede un'ulteriore misura sanzionatoria, oltre alle già presenti sanzioni penali personali, per le aziende che abbiano o utilizzino lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o addirittura scaduto, collocando nel D.Lgs. 231/01 il nuovo art. 25 duodecies che prevede una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, fino ad un massimo di 150.000,00 euro. E' previsto (art. 22 comma 12 bis del D. Lgs. 286/98) che la sanzione sia aumentata di un terzo alla metà, se:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.

Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Ai fini delle sanzioni penali personali, l'art. 22, comma 12, del D.Lgs. 286/98, stabilisce che *“il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.”*

Per quanto sopra vedi la direttiva 2009/52/CE – la legge n°217 del 15 dicembre 2011 (art. 21 e 24) – legge n° 96 del 4 giugno 2010 (art. 1 e 2) – legge n° 400 del 23 agosto 1988 – decreto legislativo n° 286 del 25 luglio 1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – legge n° 73 del 23 aprile 2002 – art. 603 bis del codice penale.

Induzione indebita o dare o promettere utilità e corruzione tra privati (art. 25 comma 3 – art. 25 ter, comma 1, lett. s) bis)

A seguito della legge del 6 novembre 2012 n. 190 recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” sono stati modificati nel D. Lgs. 231/2001:

- l'art. 25 comma 3. Il reato di concussione per induzione non risulta più limitata alla società pubblica ove operi il funzionario che induce indebitamente il soggetto privato a dare o promettere utilità , ma viene estesa la responsabilità anche alla società privata cui appartiene il soggetto apicale o sottoposto che, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico, perfeziona la dazione dell'indebito;
- l'art. 25 ter, comma 1, lett. s) bis, per il reato di corruzione tra privati, chiunque dia o prometta denaro o altra utilità alle persone sopra indicate è punito con le pene previste al comma 1 dell'art. 2635 c.c.

Reati transnazionali (art. 10 legge 16 marzo 2006 n.146)

La legge 16 marzo 2006 n. 146, che ha dato ratifica ed esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, ha ampliato il numero dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ove sussista il carattere di “transnazionalità” della condotta criminosa (inedita sino ad oggi per il nostro ordinamento penale).

I nuovi reati, contemplati nell'art. 10, sono tutti connotati da una notevole gravità, sono: l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso; l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti; il traffico di migranti; alcuni reati di intralcio alla giustizia (l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e il favoreggiamento personale).

Per quanto riguarda i reati sopra indicati è dedicata una più ampia trattazione nella Parte Speciale del MOG 231.

1.3.2 Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01

Le sanzioni previste dal Decreto sono suscettibili di incidere notevolmente sull'attività e sull'economia di impresa, fino a impedirne la prosecuzione delle attività.

Il regime sanzionatorio - disciplinato dagli artt. 9 e seguenti - è strutturato sulla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie alle quali, nei casi di particolare gravità espressamente indicati, possono accompagnarsi quelle di tipo interdittivo.

Le sanzioni pecuniarie, la cui applicazione è indefettibile in conseguenza dell'accertamento della responsabilità, consistono in una somma di denaro determinata dal giudice penale mediante un sistema per quote in misura comunque non inferiore a Euro 25.822,24 e non superiore Euro 1.549.370,69. Ferma, comunque la possibilità di una riduzione in caso di particolare tenuità del fatto e di riparazione del danno da parte dell'Ente.

Particolarmente penalizzanti sono, altresì, le sanzioni interdittive che consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni;
- divieto di contrarre con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Resta infine da sottolineare, in relazione al disposto di cui agli artt. 18 e 19 del Decreto, la previsione di due sanzioni aggiuntive:

-pubblicazione della sentenza di condanna, applicabile a discrezione dell'organo giudicante nell'ipotesi di irrogazione di sanzione interdittiva, finalizzata alla conoscenza della condanna medesima da parte dei terzi;

-confisca, disposta unitamente alla sentenza di condanna - applicabile anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o il prodotto del reato

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO IN GALLI SRL

GALLI SRL è responsabile dell'adozione ed implementazione del presente modello in relazione ai propri "*processi sensibili*" ed è competenza primaria del proprio Organismo di Vigilanza esercitare i relativi controlli secondo le procedure descritte nel MOG 231.

L'adozione del presente MOG 231 e del Codice Etico tiene conto delle linee guida emanate da "Confindustria".

L'OdV, anche avvalendosi delle competenti Funzioni interne di GALLI SRL, svolgerà quindi un'attività di consulenza e di coordinamento metodologico finalizzato ad uniformare la divulgazione dei principi e delle regole generali per la costruzione e l'aggiornamento del modello MOG 231.

È prevista un'attività di *reporting*, mediante comunicazione scritta da parte dell'OdV all'Amministratore Unico di GALLI SRL.

L'attività di *reporting* ha come oggetto:

- annualmente, l'attività svolta dall'OdV;
- ogni qualvolta ve ne sia la necessità, le eventuali criticità emerse e le conseguenti azioni o iniziative intraprese.

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (MOG 231)

Il modello in GALLI SRL è l'insieme dei documenti che individuano le strutture aziendali, le responsabilità, le attività, i protocolli e le procedure adottate ed attuate tramite le quali si espletano le attività caratteristiche della società valutate a rischio di reato ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, il MOG 231:

- a) individua le aree a rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto e suoi aggiornamenti;
- b) indica le procedure o "protocolli" che regolamentano la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) indica le modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie adottate per impedire la commissione di tali reati;
- d) prescrive obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) illustra il sistema disciplinare adottato per sanzionare il mancato rispetto delle procedure.

I soggetti destinatari delle prescrizioni del MOG 231 sono i soggetti Apicali, i dipendenti di GALLI SRL (sottoposti), nonché i terzi che intrattengono rapporti d'affari con GALLI SRL.

3.1.1 Impostazione del MOG 231

Per la realizzazione di un Modello che sia efficace ed efficiente si è ritenuto indispensabile prevedere:

- regole di condotta etico-deontologiche formalizzate attraverso un Codice Etico, principi generali, protocolli di comportamento ecc. atti, nel loro complesso, a costituire uno Standard di comportamento e governo nel quale GALLI SRL si identifichi;
- un sistema di reporting adeguatamente formalizzato ed ufficializzato. È opportuno, infatti, introdurre un sistema di reporting finalizzato a regolare il flusso di informazioni verso l'OdV, avente ad oggetto qualsiasi tipo di violazione del MOG 231 di cui i dipendenti venissero a conoscenza, e a sua volta un sistema di reporting dall'OdV verso l' Amministratore Unico avente ad oggetto il resoconto dell'attività svolta dallo stesso nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza;
- la piena diffusione del MOG 231 in ambito aziendale;
- l'attuazione di un piano di formazione di tutto il personale anche su temi etico-deontologici che contribuisca ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza sulla tematica di cui al Decreto;
- la comunicazione agli stakeholders dell'adozione da parte della Società del MOG 231 ex D.Lgs. 231/01.

3.1.2 Attività necessarie per il monitoraggio del MOG 231

La struttura su mandato del Amministratore Unico ha il compito di operare a supporto delle attività necessarie alla predisposizione e, successivamente, alla manutenzione del Codice

Etico, del MOG 231, dei protocolli di prevenzione 231 e la mappatura delle aree aziendali a rischio.

Le funzioni chiave interessate sono i referenti diretti dell'OdV; per quanto attiene gli aspetti organizzativi (Codice Etico, MOG 231, Protocolli e definizione delle aree a rischio) volte a prevenire la commissione dei reati in ambito aziendale, ai sensi del D.lgs. 231/01.

Le funzioni aziendali saranno chiamate di volta in volta a partecipare portando il valore aggiunto proprio della funzione che rappresentano. Ciascuna funzione interessata deve quindi prestare la propria attività finalizzata all'applicazione del decreto 231 e normativa di riferimento secondo i compiti svolti.

3.1.3 Rilevazione dei processi e mappatura dei rischi

A tutte le fattispecie di reato a rischio è stata riconosciuta la natura prevalente di “rischio operativo” e tale considerazione ha attivato le funzioni e le professionalità aziendali più direttamente coinvolte ed idonee all'analisi di tali fattispecie di reato a rischio.

Da tale lavoro è scaturito un documento articolato nei seguenti profili:

- ◆ **Area aziendale, macro-processo, processo:** individuazione degli ambiti aziendali, aree o tipologia di servizi analoghi particolarmente esposti al rischio;
- ◆ **Reato prospettato ed esemplificazione della fattispecie:** fattispecie di reato di riferimento, la cui commissione espone l'azienda alle responsabilità e alle sanzioni previste dal Decreto e relativa esemplificazione operativa (MOG 231 parte speciale);
- ◆ **Procedure e prassi di riferimento, presidi rilevati:** individuazione sintetica di processi e procedure ispirate a *best-practice* e ai principi di organizzazione richiesti dalle autorità di controllo (ove previsti) da confrontarsi con i presidi rilevati (MOG 231 parte speciale - protocolli di prevenzione);
- ◆ **Valutazione delle fattispecie di rischio:** valutazione del rischio residuo (alto, medio, basso) alla luce dei profili operativi della società e delle procedure/regole esistenti ⁵ (risk assessment);
- ◆ **Interventi previsti e termini di realizzazione degli stessi:** iniziative proposte per la riduzione del rischio residuo e relativa tempistica di realizzazione

Da tale lavoro sono scaturiti la Mappa dei rischi ed i protocolli di prevenzione.

⁵ Il documento conclusivo, sintetico del lavoro svolto, è stato redatto secondo criteri metodologici generalmente riconosciuti (risk assessment) valutando per specifica categoria di reato:

- il potenziale rischio di commissione del reato a cui è stato detratto l'effetto mitigazione dovuto alla capacità del Sistema di Controllo Interno di adottare le azioni necessarie per evitare/prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti o irregolarità che costituiscono reato
- il rischio residuo, il rischio che comunque permane anche dopo che dal rischio potenziale è stato detratto l'effetto delle mitigazioni (poteri, responsabilità, autorizzazioni, organizzazione, procedure, sistemi informativi, attività operative e di controllo, ecc.).

Il suddetto rischio residuo è stato collocato, a seguito dell'intensità, in livelli di rischio BASSO – MEDIO - ALTO

3.1.4 Impostazione della “componente organizzativa” del modello

L'adeguata proceduralizzazione (inerente obiettivi, poteri, limiti, responsabilità e compiti operativi) dei processi “a rischio 231” costituisce la primaria e indispensabile forma di presidio del rischio ed un elemento caratteristico nella costruzione del MOG 231 (definizione dei “protocolli” previsti dal Decreto Legislativo in oggetto);

Tali processi debbono essere disciplinati aziendalmente prevedendo il rispetto delle norme applicabili e dei principi emanati in materia di Sistema dei Controlli Interni dalle Autorità di Vigilanza e Controllo e comuni alle aziende di tutti i settori.

I principi applicabili, già citati, prevedono che la società ponga in essere soluzioni organizzative che:

- assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- siano in grado di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
- stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
- assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza;
- consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

E' elemento fondante del presente MOG 231 che tali principi possono e debbono essere “declinati” per ogni tipo di operatività ed ogni processo.

Per ogni attività e processo devono essere previsti, laddove possibile, adeguati controlli di linea e/o di rischio cui devono essere affiancati opportuni controlli di revisione volti a definire l'adeguatezza dei presidi individuati e la regolarità dell'operatività.

A tal fine sono stati preparati, nella parte speciale del MOG 231, degli specifici protocolli di prevenzione per le attività rilevate “sensibili”; che definiscono i principali connotati organizzativi (strutture, processi operativi e di *reporting*, meccanismi autorizzativi e di controllo, ecc.) e la regolamentazione aziendale per ciascuna area di rischio, al fine di consentire una gestione adeguata dei rischi “231” sottesi alla specifica operatività.

Il documento, inoltre, definisce per le funzioni competenti:

- ◆ i principi generali per la stesura delle procedure che devono essere emanate o aggiornate;
- ◆ i principi generali per la verifica dell'adeguatezza delle stesse;
- ◆ i corretti principi di comportamento.

Pertanto GALLI SRL definisce che:

- ◆ la società, attraverso le strutture deputate, provvede alla valutazione della conformità delle procedure e dei processi esistenti e/o all'eventuale stesura/revisione di specifiche procedure, completando il "ciclo" di revisione/implementazione dalla data di approvazione del presente MOG 231, affidando tale compito all'OdV;
- ◆ per ognuna delle procedure, se ritenuto necessario in base all'esito della revisione, debbono essere rivisti o definiti precisi limiti operativi e conferiti/conformati poteri delegati e procure.

3.1.5 Utilizzo e Gestione Risorse Finanziarie

Il Decreto dispone (art. 6, comma 2, lett. c), che il MOG 231 deve altresì individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

In via generale GALLI SRL gode di un sistema di gestione di limiti, poteri e deleghe complessivamente idoneo ad assicurare una corretta utilizzazione delle risorse finanziarie della Società.

3.1.6. Struttura del MOG 231

Il MOG 231 è costituito da:

- una parte generale (il presente documento) con la funzione di definire nel complesso la struttura del MOG 231 ai sensi del Decreto 231/01 e che costituisce anche uno strumento di comunicazione verso l'interno di GALLI SRL (soggetti in posizione apicale e sottoposti) e l'esterno (collaboratori).
- una parte speciale con la funzione di circostanziare ed esemplificare ogni fattispecie di reato nonché, specifici protocolli di prevenzione 231, finalizzati a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato di cui al Decreto, costituendo le linee guida di riferimento cui processi procedure debbono ispirarsi;

e completato:

- da un Codice Etico: l'insieme di valori e di regole il cui rispetto e la cui osservanza rappresentano elementi fondamentali dell'attività aziendale;
- da un sistema disciplinare: in cui sono previste le sanzioni per le violazioni al Decreto, al MOG 231 e al Codice Etico;
- dall'introduzione dell'OdV: per le attività di monitoraggio e vigilanza sul MOG 231 e sul Codice Etico.

3.1.7 L'adozione del MOG 231 in GALLI SRL

Con l'adozione del MOG 231 GALLI SRL si propone di tutelare la reputazione aziendale e l'attitudine ad essere pubblicamente riconosciuta come impresa responsabile ed affidabile, valori che sono sempre stati considerati determinanti del proprio successo e della promozione della propria immagine.

La decisione, accompagnata dall'emanazione di uno specifico Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che il MOG 231 possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di GALLI SRL, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

GALLI srl

GALLI SRL è dotata di sistemi di regole interne che assolvono alla funzione di regolamentare le attività che si svolgono all'interno della società; questo con particolare riferimento alla:

- regolamentazione dei poteri e delle deleghe,
- gestione dei rapporti tra i vari attori del sistema dei controlli interni,
- disciplina dei flussi informativi tra le varie funzioni, organi,
- ecc.

Tali regole e controlli già di per sé possono costituire dei modelli organizzativi o quanto meno la base percettiva di ciò che è un MOG 231 secondo il più volte citato Decreto.

In funzione di quanto precede GALLI SRL ha effettuato, come indicato ai precedenti punti 3.1.3 e 3.1.4, un esame accurato all'interno dei processi interessati per valutare se l'insieme delle regole di cui dispone sia coerente e funzionale (oltre che alle finalità per cui è stato creato) anche a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività sensibili o a rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il MOG 231 si propone come finalità quelle di:

- ◆ escludere che un soggetto operante all'interno di GALLI SRL o per suo conto possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle regole aziendali;
- ◆ evitare che il reato possa essere commesso senza che, a tal fine, sia volontariamente e fraudolentemente elusa, violata o aggirata una regola aziendale.

Oltre a quanto già indicato, il MOG 231 evidenzia:

- ◆ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure che consentano il rispetto del principio della separazione delle funzioni e la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ◆ l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del MOG 231;
- ◆ la verifica e documentazione delle attività, operazioni e transazioni a rischio;
- ◆ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del MOG 231 con conseguente aggiornamento periodico.

In conformità alle prescrizioni dell'articolo 6 del Decreto, per il quale il MOG 231 è un "... atto di emanazione dell'organo dirigente...", l' Amministratore Unico ha deliberato l'adozione del presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo".

Eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale del MOG 231 potranno essere apportate dall' Amministratore Unico, su proposta dell'OdV.

L' Azienda comunicherà tempestivamente a tutto il personale ogni modifica apportata al MOG 231.

3.1.8 Il Sistema dei Controlli Interni in GALLI SRL: affinità con la normativa 231/01.

Questa sezione è dedicata alla descrizione del proprio Sistema dei Controlli Interni adottato in GALLI SRL

La struttura di governo di GALLI SRL. azienda privata, è impostata secondo il sistema tradizionale come precedentemente indicato al punto 1.2 e seguenti.

L'attività di controllo amministrativo e societario è affidata all'Amministratore Unico.

GALLI srl

In considerazione di ciò, GALLI SRL deve inevitabilmente considerare anche alcune tipologie di rischio specifiche degli operatori della società con riferimento ai rapporti con l'Amministrazione dello Stato, delle Amministrazioni degli Enti locali e degli Enti Pubblici, nonché altri potenziali rischi esempio: sicurezza sul lavoro e ambiente, quest'ultimo, in particolare, per l'attività svolta dalla società.

Pertanto ai fini 231 il sistema dei controlli interni ha come riferimento l'infrastruttura elaborata dal modello internazionale *CoSO Report* (Committee of Sponsoring Organisation).

Tale modello pone la gestione del rischio al centro dell'attenzione del management. La finalità del modello è quella di evidenziare e gestire quegli eventi potenziali che possono colpire l'impresa e fornire ragionevoli assicurazioni sul conseguimento degli obiettivi aziendali. Per il raggiungimento di detto scopo il Sistema di Controllo Interno trova alimentazione nella definizione della missione e degli obiettivi strategici e supporto nell'ambiente interno, nelle attività di controllo, nei sistemi di informazione comunicazione, nelle attività di monitoraggio continuo dell'adeguatezza del sistema stesso.

L'adozione di tale approccio richiede condivisione delle politiche di gestione dei rischi e un monitoraggio continuo dell'ambiente interno e dei meccanismi di controllo per consentire anticipazione e proattività.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

L'art. 6 D.Lgs. 231/2001 indica, quale condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG 231 nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Tale organismo, con riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, è preposto a:

- assicurare una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e sulla conformità dei processi di GALLI SRL relativamente al dettato del D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose;
- curare l'aggiornamento del MOG 231 e delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, anche attraverso l'attivazione dei competenti organi e funzioni societarie.

In ottemperanza ai requisiti di legge ed a quanto sopra definito, GALLI SRL ha individuato come soggetto idoneo ad assumere tale responsabilità un organismo di tipo monocratico, svolto da un soggetto esterno con specifiche competenze in materia di controllo interno.

4.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila tra l'altro:

- sull'osservanza del MOG 231 da parte delle strutture interessate di GALLI SRL attraverso una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi della società al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose;
- sull'efficacia e efficienza dei processi operativi e di controllo, in relazione alle modifiche della struttura aziendale e al contesto di riferimento, nel prevenire comportamenti illeciti;
- sull'aggiornamento del MOG 231, delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate normative, anche attraverso l'intervento dei competenti organi e funzioni societarie.

4.3 L'operatività dell'Organismo di Vigilanza all'interno di GALLI SRL

L'Organismo per le sue verifiche si avvale delle strutture dell'azienda.

L'Organismo effettua le proprie valutazioni in piena autonomia e può richiedere autonomamente qualunque informazione che ritenga necessaria per l'espletamento del proprio ruolo.

Ai fini della rispondenza a quanto prescritto dal Decreto, l'Organismo richiede alle funzioni interne verifiche specifiche volte, in particolare per le aree sensibili, a valutare l'adeguatezza delle procedure operative e di controllo al fine di prevenire comportamenti illeciti. Ciò ferma restando la possibilità di richiedere, qualora ravvisi esigenze di carattere di urgenza, interventi straordinari.

L'Organismo porta periodicamente alla conoscenza dell' Amministratore Unico le valutazioni sul Sistema dei Controlli Interni che derivano dagli accertamenti richiesti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

4.4 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza predispone obbligatoriamente almeno una volta all'anno una relazione descrittiva per l' Amministratore Unico e contenente, in particolare, una sintesi delle attività svolte, gli esiti dei controlli e delle verifiche eseguite, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del MOG 231. Inoltre la relazione periodica evidenzia l'eventuale aggiornamento del MOG 231, gli interventi suggeriti e gli altri temi di maggiore rilevanza in materia.

Nella relazione di fine anno l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno successivo, almeno quattro interventi trimestrali, ovvero esprime un parere, per gli ambiti di competenza.

L' Amministratore Unico ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la loro convocazione per motivi urgenti.

Gli incontri con i soggetti a cui l'OdV si riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e da GALLI SRL.

L'OdV trasmette un flusso informativo strutturato sull'applicazione del modello 231, in relazione ai seguenti argomenti, con periodicità di seguito indicata:

- funzionamento complessivo del modello di prevenzione - *annuale*
- aggiornamento delle aree di rischio - *annuale*
- fatti/eventi rilevanti emersi dall'applicazione del modello: *trimestrale*
- fatti/eventi specifici che rivestono carattere di particolare rilevanza sono oggetto d'informativa all' Amministratore Unico alla prima data utile di adunanza di quest'ultimo.

Nell'adempimento della funzione, l'OdV ha accesso, diretto o delegato, a tutte le attività svolte dall' azienda.

In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del Sistema dei Controlli Interni ai fini del D.Lgs. 231/2001, l'OdV deve poter accedere – con le medesime modalità dirette o delegate - anche alle attività svolte da tali soggetti

L'OdV potrà proporre eventuali modifiche del sopradescritto sistema di *reporting*.

4.5 Flussi informativi

Le funzioni aziendali, per necessità relative a profili interpretativi /attuativi della normativa 231 e del MOG 231, informano l'OdV, nonché in merito all'attivazione di nuovi prodotti o servizi ai fini della valutazione del rischio.

Inoltre, chiunque venga a conoscenza di situazioni illegali o eticamente scorrette o di situazioni che potrebbero essere anche solo potenzialmente foriere di attività illegali o scorrette e che direttamente o indirettamente procurano vantaggio all'azienda o sono commesse nel suo interesse, deve informare tempestivamente, preferibilmente per iscritto, direttamente l'OdV.

Le segnalazioni potranno essere in forma cartacea o indirizzate ad una casella di posta elettronica il cui accesso sarà consentito solo ed esclusivamente all'OdV.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone.

L'OdV potrà stabilire altresì altre modalità con cui le informazioni e le notizie relative di qualsiasi tipo, provenienti anche da terzi e attinenti all'attuazione del MOG 231 nelle aree di attività a rischio, devono essere fatte pervenire all'Organo stesso, predisponendo laddove necessario anche appositi "canali informativi".

Oltre a quanto sopra devono essere obbligatoriamente trasmesse da GALLI SRL all'OdV le informative concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di provvedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MOG 231 con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti contro i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.6 Poteri di spesa (a supporto delle attività di iniziativa e di controllo)

L'OdV ha un potere autonomo di spesa nell'ambito del budget annuale appositamente preconstituito, che dovrà essere impiegato esclusivamente per esborsi che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni quali, a titolo esemplificativo, consulenze specialistiche, richieste di parere, spese amministrative di funzionamento ed eventuali certificazioni esterne.

GALLI srl

L'attivazione della procedura di spesa avviene a firma dell'Amministratore Unico. Quest'ultimo è obbligata a dare corso, tempestivamente, alla richiesta avanzata. Annualmente verrà effettuata apposita rendicontazione all' Amministratore Unico.

5. IL CODICE ETICO

Per garantire un efficace ed efficiente governo dell'Azienda, ed una consapevole gestione della stessa, oltre alla formalizzazione di procedure in grado di garantire la corretta conduzione dei fatti aziendali, è necessaria anzitutto la presenza di un ambiente caratterizzato da un'integrità etica e da una forte sensibilità al controllo tali da permettere la realizzazione degli obiettivi nella massima lealtà e trasparenza.

L'integrità etica contribuisce in modo rilevante all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo ed influisce sui comportamenti che potrebbero sfuggire ai sistemi di controllo medesimi, per quanto gli stessi siano sofisticati.

Si è ritenuto necessario diffondere i valori posti alla base dei giusti comportamenti, al fine di stimolare la condivisione degli stessi da parte di tutti i soggetti della struttura aziendale.

Il Codice Etico riporta l'essenza del comportamento di GALLI SRL, attraverso un insieme di valori e di regole il cui rispetto e la cui osservanza rappresentano elementi fondamentali dell'attività aziendale.

Il Codice Etico è finalizzato a:

- ◆ garantire l'esplicita posizione assunta dall'azienda in merito ai comportamenti da tenere da parte del personale di GALLI SRL (comprese le funzioni apicali), i propri collaboratori e consulenti, con particolare riferimento alle circostanze nelle quali sussistono i rischi collegati ai reati previsti dal Decreto;
- ◆ integrare i riferimenti utili all'assunzione di comportamenti operativi adeguati in tutte le circostanze nella quali non sia stata preventivamente prevedibile la fattispecie operativa o sia risultata, a seguito della valutazione del rischio, inefficiente o inefficace l'istituzione di specifici controlli di linea e/o di revisione.

Il Codice Etico adottato, (*reso disponibile mediante consegna ai dipendenti che lo richiedono e pubblicizzato sulla bacheca aziendale*), è soggetto a revisione periodica con cadenza biennale attraverso una specifica valutazione cui sovrintende l'OdV.

In ogni caso, procede alla revisione del Codice quando lo ritiene necessario ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle circostanze, o sulla base, delle seguenti risultanze:

- ◆ inclusione di nuove fattispecie di reato nell'ambito del regime del Decreto in oggetto;
- ◆ esiti delle verifiche condotte sui rischi, sull'applicazione del MOG 231 e circa i riscontri effettuati anche in merito alla piena conoscenza e comprensione da parte delle funzioni aziendali compresa la necessità di inclusione di nuove categorie di destinatari;

Ogni aggiornamento del Codice Etico viene portato a conoscenza delle funzioni interessate attraverso modalità analoghe a quelle previste per la sua diffusione ovvero con altre modalità, tempo per tempo definite e approvate dall'OdV, atte ad assicurarne la sua massima diffusione e conoscenza.

Tutti i destinatari del Codice (dipendenti, consulenti e partners) sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni ivi contenute. La mancata osservanza è valutata sotto il profilo disciplinare e potrà comportare l'adozione delle sanzioni previste.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Aspetto essenziale per l'effettività del MOG 231 è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne rilevanti ai fini dei presidi dei rischi individuati nel MOG 231 e nel Codice Etico.

6.1 Sanzioni previste

Chiunque può essere sanzionato dall'Azienda secondo quanto previsto dal MOG 231 se compie atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste nel Codice Etico.

Spetta all'OdV, il compito di verificare ed accertare, direttamente o tramite gli organi deputati alle verifiche, eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente MOG 231.

L'OdV viene informato dell'esito di qualsiasi altra rilevazione di criticità (eventi e comportamenti) verificatasi nelle materie di competenza, dei provvedimenti disciplinari proposti e dell'esito degli stessi.

L'OdV trasmette i risultati degli approfondimenti all' Amministratore Unico.

L'Organo competente ad irrogare la sanzione in materia 231 è l' Amministratore Unico.

6.1.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Per eventuali sanzioni disciplinari a carico di dipendenti di GALLI SRL, gli organi competenti provvederanno in merito, tenuto conto del comportamento illecito realizzato dal dipendente, della gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 e di quanto stabilito dal contratto collettivo e dal connesso "codice disciplinare".

Per i dipendenti per i quali il C.C.N.L. non preveda l'applicazione di sanzioni, l' Amministratore Unico adotterà le necessarie deliberazioni. Il regime sanzionatorio previsto per i dipendenti deve essere comunque correlato al contratto nazionale di riferimento e/o – per le funzioni/ruoli prive di uno specifico sistema di sanzioni disciplinari - alle indicazioni delle Associazioni di Categoria.

L'Organo competente, in relazione alla gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto convenuto, prenderà i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria.

6.1.2 Sanzioni per soggetti esterni

Le disposizioni del MOG 231 si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo (fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della Legge 196 del 1996 in materia di esercizio del potere disciplinare), ai collaboratori esterni, ai professionisti, alle società dei quali si avvale GALLI SRL. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui sopra è causa di risoluzione del contratto in essere, e può comportare l'obbligo dell'inadempiente al risarcimento del danno.

7. IL PROCESSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La Società deve dare piena pubblicità alle componenti rilevanti del MOG 231 adottato in particolare al Codice Etico, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure da seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni. A tal fine può anche essere utilizzato il normale sistema delle comunicazioni interne e delle circolari.

L'informazione deve essere completa, accurata, accessibile, tempestiva, e continua. In tal modo si consente ai destinatari della stessa di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle.

Il Codice Etico, oltre ad essere portato a conoscenza dei dipendenti e di tutti coloro che operano per conto della Società, deve essere diffuso in modo tale da renderlo fruibile al "mercato" e agli *stakeholders*; esso, infatti, rappresenta un veicolo con cui presentare la società, le sue regole ed i principi etici cui essa si ispira.

Il piano formativo, che viene attuato sotto la responsabilità della società e con la collaborazione dell'OdV, sarà, in particolare, articolato come segue:

- ◆ a) destinato ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società; somministrato in fase di adozione del MOG 231 e rinnovato periodicamente per i soggetti che hanno assunto o assumeranno il ruolo suindicato.
- ◆ b) destinato a tutto il personale dipendente/collaboratori, con specifica attenzione ai neo-assunti e a coloro che si occupano della gestione di aree nelle quali sono state individuate fattispecie di rischio o per le quali saranno predisposte nuove procedure o aggiornate quelle in essere in funzione delle necessità rivenienti da modifiche operative, organizzative o normative, ovvero determinate dalle attività di verifica sugli specifici rischi.

La prima edizione delle attività formative sopra descritte deve essere realizzata quanto prima ed ultimata nel termine massimo di un trimestre dalla data di adozione del modello.

Tutti gli altri destinatari citati nel MOG 231, saranno resi edotti con le modalità più opportune (contrattuali e non) – e in funzione del profilo di rischio della collaborazione con la società - quantomeno del Codice Etico (e, conseguentemente, del relativo sistema sanzionatorio).